

Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18

Sospensione e proroga dei versamenti e proroga degli adempimenti fiscali

- Per le attività turistico alberghiere e le attività sospese dai d.p.c.m.* la sospensione opera con riferimento ai versamenti fino al 30 aprile 2020.
- Per le attività d'impresa ed i professionisti con volume di ricavi non superiore a 2 milioni di euro e diverse dalle precedenti la sospensione opera per i versamenti da autoliquidazione compresi tra l' 8 marzo ed il 31 marzo.

In entrambi i casi il pagamento, senza sanzioni ed interessi, deve avvenire in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.
- Per le attività d'impresa ed i professionisti con volume di ricavi o compensi superiore a 2 milioni di euro, i termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono prorogati dal 16 marzo al 20 marzo.
- Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute alla fonte relative alle addizionali regionali e locali sono sospese fino al 31 maggio 2020 e possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (esempio dichiarazione annuale iva).
- Restano esclusi dal rinvio le comunicazioni dei dati relativi al 730 precompilato come gli oneri detraibili al 31 marzo

*Attività turistico alberghiere e attività sospese dai DPCM a cui si applica la sospensione fino al 30 aprile 2020:

- Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, e soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi e piscine;
- Soggetti che gestiscono cinema, sale da concerto, teatri, discoteche, sale da ballo, night club, sale da gioco e biliardi;
- Lotto, lotterie e sale scommesse;
- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, compresi quelli a carattere artistico, ludico, culturale, sportivo e religioso;
- Attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- Biblioteche, musei, giardini zoologici e simili;
- Asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia, didattica di primo e secondo grado, scuole di vela, navigazione, volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionali per autisti;
- Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- Aziende termali e centri per il benessere fisico; soggetti che gestiscono parchi divertimento o tematici;
- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime ed aeroportuali; servizi trasporto passeggeri incluse funicolari, cabinovie, seggiovie, ski-lift; servizi di noleggio mezzi trasporto;
- Soggetti che gestiscono noleggi di attrezzature sportive e ricreative, strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- Attività di guida ed assistenza turistica

Sospensione dei versamenti: attività con volume di ricavi inferiore a 2 milioni di euro

- Per le attività d'impresa ed i professionisti con volume di ricavi o compensi non superiore a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020, relativi a:
- Dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 D.p.r. 600/73)
- Dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
- Dell'imposta sul valore aggiunto
- Il pagamento, senza sanzioni ed interessi, deve avvenire in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020

Proroga dei versamenti dal 16 al 20 marzo attività con volume di ricavi superiore a 2 milioni di euro

- Per le attività d'impresa ed i professionisti con volume di ricavi o compensi superiore a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente sono prorogati i termini per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, quindi:
- i versamenti in scadenza al 16 marzo 2020, inclusi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto ed ai contributi previdenziali ed assistenziali, sono prorogati al 20 marzo 2020

**** Lo stop alla macchina fiscale: sospensione fino al 31 maggio 2020 ****

Sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospese le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti che scadono tra l' 8 marzo ed il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, dagli avvisi di addebito esecutivi dell'Inps, nonché le ingiunzioni fiscali emesse dagli Enti territoriali

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, significa entro il 30 giugno 2020

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

- **INDENNITA' AUTONOMI:** per i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23.02.2020, per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla stessa data del 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per Operai agricoli a tempo determinato, per i lavoratori dello spettacolo è riconosciuta un'indennità una tantum di EURO 600 che verrà erogata dall'INPS.
- **NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA:** E' previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori in favore di:
 - Aziende che alla data di entrata in vigore del D.l. 23.02.2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
 - Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà.

La cassa integrazione è concessa fino a un massimo di 9 settimane entro il mese di agosto 2020 e verrà erogata dall'INPS.

- **NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA:** Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo sindacale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
- **CONGEDO ED INDENNITA' SETTORE PRIVATO:** A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.
In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.
- **SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO:** Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Principali misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

- **PREMIO PER LAVORATORI DIPENDENTI:** per i lavoratori dipendenti che nel mese di Marzo hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa e che non hanno superato nel periodo di imposta precedente (anno 2019) un reddito complessivo di EURO 40.000, spetta un premio pari a 100€.

Tale premio verrà erogato dal datore di lavoro a partire dal mese di Aprile e potrà essere compensato.

- **CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO:** ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro.

Con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico verranno definite le modalità per la richiesta di tale credito.

- **CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI:** ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

Il Sostegno alla Liquidità di Imprese e famiglie (Da approfondire con Istituti di Credito)

Fondo prima casa Fondo Gasparrini

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge in deroga alla disciplina ordinaria del fondo.

L'ammissione al Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e professionisti che autocertifichino di avere registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel periodo di tempo intercorrente tra la data della domanda ed il 21 febbraio, un calo del fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione dell'attività per effetto delle misure di contrasto del coronavirus.

Per accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indice Isee

Fondo Garanzia Centrale PMI

Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

Supporto di liquidità alle imprese

In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di **garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti**, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'**ottanta per cento** dell'esposizione assunta.

Sostegno alle PMI

Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato fino al 33% dei prestiti erogati:

Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente Decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020

Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020, alle medesime condizioni.



IMPERIA

per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020 ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni sospesi è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese chiedere di sospendere solo i rimborsi in conto capitale.

